

## COMMISSIONE X

TRASPORTI — POSTE E TELECOMUNICAZIONI  
MARINA MERCANTILE

CVI.

## SEDUTA DI VENERDÌ 21 DICEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SPATARO

## INDICE

	PAG.
<b>Sull'ordine dei lavori:</b>	
SCHIANO . . . . .	1325
PETRUCCI . . . . .	1325
PRESIDENTE . . . . .	1326
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione ed approvazione):</b>	
BIANCHI GERARDO ed altri: Modifica del ruolo organico del personale della carriera esecutiva del Ministero dei trasporti — Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ( <i>Urgenza</i> ). (3938) . . . . .	1326
PRESIDENTE . . . . .	1326, 1327, 1328 1330, 1333, 1334
BOGONI, <i>Relatore</i> . . . . .	1326, 1330
PETRUCCI . . . . .	1327
SINESIO . . . . .	1327
BIANCHI GERARDO . . . . .	1327
ADAMOLI . . . . .	1327
CAPPUGI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i> . . . . .	1327, 1334
SCHIANO . . . . .	1327
REALE GIUSEPPE . . . . .	1332
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1334

## Sull'ordine dei lavori.

SCHIANO. In questo periodo in cui il Parlamento sta approvando numerosi provvedimenti, richiamo l'attenzione della presidenza della Commissione sulla proposta di legge n. 1817 ad iniziativa dell'onorevole Russo Spena tesa a riparare ad una palese ingiustizia che viene compiuta nei confronti dei combattenti dall'Amministrazione ferroviaria. Presso detta Amministrazione abbiamo incontrato difficoltà di varia natura non essendo essa favorevole. In linea di massima riconfermo che personalmente non sono favorevole alla iniziativa dell'onorevole Russo Spena.

Sono inoltre d'avviso che quando il Parlamento approva un provvedimento esso deve comprendere tutta una categoria e non debbono essere usati metodi discriminanti. In ogni caso rinnovo il voto che la proposta di legge dell'onorevole Russo Spena sia messa quanto prima all'ordine del giorno dei lavori della nostra Commissione.

PETRUCCI. Debbo informare di aver ricevuto, anche io, pressioni da parte degli interessati perché il provvedimento, al quale ha fatto cenno l'onorevole Schiano, sia al più presto esaminato dalla nostra Commissione. Sarò pertanto lieto se la proposta dell'onorevole Russo Spena verrà esaminata quanto prima. Si tratta, in sostanza, di un errore commesso involontariamente dalla nostra Commissione e pertanto anche da me, e sarò felice se ad esso si potrà porre riparo al più presto possibile.

La seduta comincia alle 11,45.

BOGONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**PRESIDENTE.** Posso assicurare gli onorevoli Schiano e Petrucci che porremo all'ordine del giorno di una delle prossime sedute il provvedimento sollecitato.

**Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bianchi Gerardo ed altri: Modifica del ruolo organico del personale della carriera esecutiva del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (3938).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bianchi Gerardo, Buzzi, Berry, Biagioni, Sabatini, Anzilotti, Canestrari, Rampa, Biaggi Nullo, Casati, Bianchi Fortunato, Frunzio, Colombo Vittorino, Armato, Colasanto, Cengarle, Carra, Colleoni, Patrini e Buttè: « Modifica del ruolo organico del personale della carriera esecutiva del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ».

Sulla proposta di legge e sui relativi emendamenti hanno espresso parere motivato la I Commissione (Affari Costituzionali) e la V Commissione (Bilancio). Al riguardo il relatore darà più precise notizie.

L'onorevole Bogoni ha facoltà di svolgere la relazione.

**BOGONI, Relatore.** Onorevoli colleghi! ritengo di ridurre al massimo la relazione; mi soffermerò quindi sui punti essenziali e precisamente sugli emendamenti che sono stati proposti dalla I Commissione (Affari costituzionali). Questi emendamenti sono, a mio avviso, indispensabili per poter dare al provvedimento una più concreta fisionomia in quanto la proposta di legge, nella sua prima formulazione riguardava solamente una piccola categoria mentre era chiara la necessità di apportare delle modifiche tali da allargare i benefici della legge a tutto il personale della motorizzazione, estendendo, nello stesso tempo, le funzioni degli ispettorati medesimi.

Con gli emendamenti proposti dalla I Commissione (Affari costituzionali), siamo così riusciti ad ottenere un provvedimento che, se non completamente, è almeno parzialmente soddisfacente.

Come prima cosa debbo dire che lo stesso titolo del provvedimento è stato modificato dalla I Commissione. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, anche la nostra Commissione aveva proposto una modifica al titolo

ma ritengo che quella suggerita dalla I Commissione sia più accettabile.

Altre modifiche riguardano l'articolo 2. In parte si tratta di modifiche sostanziali, come per il secondo comma dove per il collocamento nella terza categoria si esige non la prestazione con carattere permanente, ma con carattere permanente ed esclusivo.

Sempre all'articolo due i comma quarto e sesto sono stati soppressi. Resta il comma quinto. L'aggiunta, poi, di un articolo 2-bis, in cui si fa divieto di effettuare assunzioni di personale con qualsivoglia forma e con qualsivoglia tipo di retribuzione, è quanto mai opportuna per completare lo spirito della legge stessa, anche perché la disposizione ha valore dopo l'andata in vigore della legge, cioè il primo dicembre del 1962.

All'articolo 3, che diventerebbe articolo 4 con l'approvazione del 2-bis, la I Commissione (Affari costituzionali) propone l'accoglimento dell'emendamento aggiuntivo degli onorevoli Bogoni e Bianchi Gerardo al primo e al terzo comma. Al primo comma si sopprime il riferimento alla tabella terza stabilendo che si tratta di tabella unica e al terzo comma, modifica di poco rilievo, si fa riferimento al precedente articolo e non al primo comma del medesimo.

L'articolo 4 verrebbe ad essere così formulato: « Le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, sono estese, a domanda, ai soli fini giuridici, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1961, n. 90, al personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che, alla data predetta, rivestiva la qualifica di operaio di ruolo, non di ruolo o giornaliero ed era adibito con carattere permanente a mansioni di natura non salariale ».

Questo per quanto si riferisce al primo comma, rimanendo il secondo immutato. In sostanza verrebbe ad essere aggiunta la dizione « ai soli fini giuridici » tra le parole « a domanda » e « con effetto ».

Quanto all'articolo 5 si provvederà in sede di coordinamento. L'articolo 6 rimane immutato. Per l'articolo 8 è stata proposta la soppressione dell'ultimo comma. E cioè: sostituire la dizione « di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* » con altra: « che alla data del 1° dicembre 1962 risultino comunque distaccati a prestare servizio presso uffici dell'Ispettorato... ».

Per l'articolo 9 vi è una proposta di soppressione; così come per l'articolo 10.

## III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1962

Queste le modifiche alle quali la I Commissione Affari costituzionali ha subordinato il proprio parere favorevole.

L'articolo 11, secondo quanto proposto dalla V Commissione Bilancio, dovrebbe essere così formulato:

« Alla copertura della maggiore spesa occorrente per l'attuazione della presente legge, sarà provveduto con il maggior gettito derivante alla tassa di bollo sui documenti di trasporto per effetto degli aumenti tariffari delle ferrovie dello Stato, in vigore dal 1° gennaio 1963 ».

L'articolo 12 viene soppresso; la tabella non ha subito mutamenti.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il relatore onorevole Bogoni e dichiaro aperta la discussione generale.

**PETRUCCI.** Sono lieto che finalmente questa proposta di legge, con gli emendamenti presentati dagli onorevoli Bogoni e Bianchi Gerardo e quelli suggeriti dal Governo, sia venuta definitivamente al nostro esame e alla nostra approvazione. A nome del mio gruppo mi dichiaro favorevole al provvedimento.

**SINESIO.** Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Petrucci e alle conclusioni dell'onorevole relatore. Anch'io, a nome del gruppo della democrazia cristiana ritengo che questa legge possa essere senz'altro approvata, perché viene a soddisfare le richieste e le esigenze di una categoria che, in virtù di questi nuovi provvedimenti potrà dare un maggior rendimento. Questo è anche l'augurio che noi formuliamo.

**BIANCHI GERARDO.** Sono lieto di poter affermare che siamo arrivati alla fine di questa discussione su un provvedimento che senza dubbio è di notevole importanza per la nostra motorizzazione civile.

Sotto questo aspetto io sono quindi soddisfatto. Devo però esprimere il mio rincrescimento perché alcune disposizioni normative, cui tenevo particolarmente che rimanessero nella legge, sono state soppresse dalla I Commissione (Affari costituzionali). Per alcuni commi si trattava proprio di applicare un principio di equità allo scopo di mantenere la legge entro i limiti di un giusto equilibrio.

Questo mio rincrescimento è anche aggravato dalla impressione che per qualcuno di questi articoli si sia pervenuti ad una non esatta valutazione dei medesimi per delle osservazioni non del tutto fondate.

In modo particolare mi riferisco all'articolo 9 che prevedeva non già assunzioni di

personale ma l'applicazione delle disposizioni della legge n. 26, articolo 10, al personale di ruolo e non di ruolo dell'Ispettorato della motorizzazione in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

E mi si consenta di dire un'altra cosa: siccome nel primo articolo di questa legge si parla di ammissione ai concorsi del personale che è attualmente in servizio alla data 1° dicembre 1963, mi permetto di presentare alla Commissione un ordine del giorno attraverso il quale si invita o impegna il Governo — la parola non ha grande importanza in questo caso — di osservare l'impegno di mantenere al lavoro coloro che sono chiamati a compiere il servizio di leva e di assicurare ai cottimisti, che sono chiamati a compiere lo stesso servizio di leva, almeno la partecipazione ai concorsi. A mio avviso l'impegno è giusto e confido nel buon senso del Governo perché la norma venga applicata. Non traduco in emendamento il contenuto del mio ordine del giorno per non intralciare i lavori della Commissione. D'altra parte questa norma è stata riconosciuta dallo Stato nell'applicazione di altri provvedimenti a favore di altre categorie.

**ADAMOLI.** Il nostro gruppo ha discusso del provvedimento oggi in esame, soprattutto in sede di I Commissione. Abbiamo, pertanto, proposto alcune modifiche che sono, appunto, il prodotto dei nostri rilievi, ma, anche se il discorso andrebbe continuato perché non è molto soddisfacente, il risultato ottenuto può essere considerato a grandi linee accettabile e sono d'avviso che, conseguentemente, non si debba ulteriormente ritardare l'approvazione della proposta di legge in esame.

**PRESIDENTE.** Poiché non vi sono altri iscritti a parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

**CAPPUGI, Sottosegretario di Stato per i trasporti.** Mentre il Governo accoglie tutte le proposte di emendamenti avanzate dagli onorevoli colleghi, non può non rammaricarsi per le modifiche apportate dalla I Commissione all'ultimo comma dell'articolo 7 e per la soppressione dell'articolo 9. Essendo il parere della I Commissione (Affari costituzionali) vincolante, non resta altro che attenersi a quanto da detta Commissione suggerito e procedere, pertanto, alla modificazione del titolo della proposta di legge oggi in esame.

**SCHIANO.** E per quanto si riferisce all'ordine del giorno? Il Governo lo accoglie?

**CAPPUGI, Sottosegretario di Stato per i trasporti.** Naturalmente a titolo di raccoman-

## III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1962

dazione; ne riparleremo, comunque, quando verrà presentato.

**PRESIDENTE.** Gli emendamenti proposti dalla I Commissione (Affari costituzionali) ovviamente non hanno reso la proposta di legge in esame quale noi avremmo voluto. Di conseguenza le risultanze del nostro lavoro non saranno molto gradite e dal personale dell'Amministrazione e dall'Amministrazione stessa in quanto esso costituisce, solo in parte, una sanatoria. Gli onorevoli colleghi debbono peraltro convenire che si è cercato, comunque, nei limiti del possibile, di fare del nostro meglio. Di ciò deve esserci dato atto.

Passiamo alla discussione dei singoli articoli. Metto in votazione anzitutto l'emendamento proposto dalla I Commissione (Affari costituzionali) sostitutivo del titolo originario della proposta di legge: « Modifica del ruolo organico del personale della carriera esecutiva del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione », *in quello*: « Integrazioni e modifiche alla legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ».

(È approvato).

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 1 che rimane identico al testo originario della proposta di legge:

« La tabella III del ruolo organico del personale della carriera esecutiva del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - allegata alla legge 1° febbraio 1960, n. 26, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge ».

(È approvato).

Gli onorevoli Bogoni, Bianchi Gerardo e Amadei hanno presentato un emendamento aggiuntivo del seguente articolo 2:

« Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali, comunque assunti o denominati, prestino servizio presso Uffici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, almeno dal 1° dicembre 1962 e siano in possesso di tutti i requisiti previsti, ad eccezione del limite di età, sono collocati, a domanda, presso il predetto Ispettorato generale con la qualifica di diurnista, nelle categorie III e IV del personale non di ruolo previsto alla Tabella I allegata al regio de-

creto legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per il collocamento nella III categoria si prescinde dal titolo di studio nei riguardi di coloro che alla data predetta risultino adibiti con carattere permanente a mansioni proprie del personale della carriera esecutiva.

Al personale predetto è attribuito il trattamento giuridico e quello economico iniziale stabilito per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria di inquadramento.

Il personale indicato al primo comma del presente articolo, che abbia già conseguito la idoneità in concorsi precedentemente banditi per l'ammissione al ruolo del personale della carriera esecutiva di cui all'allegata tabella III, può ottenere, a domanda, il collocamento nella qualifica iniziale del ruolo stesso. Il collocamento avrà effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le domande di cui ai commi primo e quarto del presente articolo dovranno essere presentate, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale ausiliario, di ruolo e non di ruolo, in servizio presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alla data di entrata in vigore della presente legge, che si trovi nelle condizioni previste nell'articolo stesso ».

La I Commissione (Affari costituzionali) ha proposto al secondo comma un emendamento aggiuntivo alle parole: « con carattere permanente » delle altre: « ed esclusivo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La I Commissione ha poi proposto un emendamento soppressivo del quarto comma. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La I Commissione (Affari costituzionali) ha poi proposto un emendamento soppressivo dell'ultimo comma. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 2 proposto dagli onorevoli Bogoni ed altri, così emendato, risulta così formulato:

« Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali, comunque assunti o denominati, prestino servizio presso gli uffici dell'Ispettorato generale della mo-

## III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1962

torizzazione civile e dei trasporti in concessione almeno dal 1° dicembre 1962 e siano in possesso di tutti i requisiti previsti, ad eccezione del limite di età, sono collocati, a domanda, presso il predetto Ispettorato generale, con la qualifica di diurnista, nelle categorie III e IV del personale non di ruolo previsto alla Tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per il collocamento nella III categoria si prescinde dal titolo di studio nei riguardi di coloro che alla data predetta risultino adibiti con carattere permanente ed esclusivo a mansioni proprie del personale della carriera esecutiva.

Al personale predetto è attribuito il trattamento giuridico e quello economico iniziale stabilito per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria di inquadramento.

Le domande di cui al comma primo del presente articolo dovranno essere presentate, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La I Commissione (Affari costituzionali) ha poi proposto un nuovo articolo 2-bis così formulato:

« È fatto divieto di effettuare assunzioni di personale con qualsivoglia forma e con qualsiasi tipo di retribuzione ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Bogoni, Bianchi Gerardo, Amadei Giuseppe e Bardanzellu hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo di un nuovo articolo 3:

« Nella prima attuazione della presente legge, i posti che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, risultino disponibili nelle qualifiche iniziali del ruolo del personale della carriera esecutiva, di cui alla allegata tabella III, possono essere conferiti mediante concorso per esami, riservato al personale indicato al precedente articolo 2 che sia in possesso di tutti i requisiti prescritti ad eccezione del limite di età, e che abbia prestato servizio presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione almeno 180 giorni nel triennio precedente.

Al concorso suddetto è anche ammesso il personale di ruolo e non di ruolo che si

trovi già in servizio presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Al personale di cui al primo comma è estesa, per quanto concerne i pubblici concorsi di ammissione alla carriera esecutiva ed alla carriera ausiliaria, la disposizione contenuta nel quarto comma dell'articolo 8 della legge 1° febbraio 1960, n. 26 ».

La I Commissione (Affari costituzionali) ha proposto di sopprimere al primo comma il riferimento alla tabella III, restando inteso che la tabella allegata è unica.

Pongo in votazione tale proposta.

(*È approvata*).

La I Commissione (Affari costituzionali) ha poi proposto al terzo comma di sostituire le parole: « primo comma », con le altre: « precedente articolo 2 ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il nuovo articolo 3 che risulta così formulato:

« Nella prima attuazione della presente legge, i posti che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, risultino disponibili nelle qualifiche iniziali del ruolo del personale della carriera esecutiva, di cui alla allegata tabella possono essere conferiti mediante concorso per esami, riservato al personale indicato al precedente articolo 2 che sia in possesso di tutti i requisiti prescritti ad eccezione del limite di età, e che abbia prestato servizio presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione almeno 180 giorni nel triennio precedente.

Al concorso suddetto è anche ammesso il personale di ruolo e non di ruolo che si trovi già in servizio presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Al personale di cui al precedente articolo 2 è estesa, per quanto concerne i pubblici concorsi di ammissione alla carriera esecutiva ed alla carriera ausiliaria, la disposizione contenuta nel quarto comma dell'articolo 8 della legge 1° febbraio 1960, n. 26 ».

(*È approvato*).

Gli onorevoli Bogoni, Bianchi Gerardo, Amadei Giuseppe e Bardanzellu hanno pre-

## III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1962

sentato un emendamento aggiuntivo di un nuovo articolo 4:

« Le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, sono estese, a domanda, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1961, n. 90, al personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che, alla data predetta, rivestiva la qualifica di operaio di ruolo, non di ruolo o giornaliero ed era adibito con carattere permanente a mansioni di natura non salariale.

La domanda di cui al precedente comma deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

BOGONI, *Relatore*. Presento al primo comma un emendamento aggiuntivo dopo le parole: « con effetto », delle parole: « ai soli fini giuridici ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione tale emendamento.

(*È approvato*).

All'articolo 4 la I Commissione (Affari costituzionali) ha proposto il seguente emendamento:

« *Alla fine del primo comma aggiungere, dopo la parola: permanente, le parole: ed esclusivo* ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il nuovo articolo 4 che risulta così formulato:

« Le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, sono estese, a domanda, ai soli fini giuridici con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1961, n. 90, al personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che, alla data predetta, rivestiva la qualifica di operaio di ruolo, non di ruolo o giornaliero ed era adibito con carattere permanente ed esclusivo a mansioni di natura non salariale.

La domanda di cui al precedente comma deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Il rappresentante del Governo ha poi presentato un nuovo articolo 5 sul quale la I

Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole:

« Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, la equiparazione fra le qualifiche contemplate nel ruolo organico della carriera esecutiva, di cui alla allegata tabella, e quelle previste dall'articolo 180 del citato decreto è effettuata, ove occorra, in base ai rispettivi coefficienti di stipendio.

Le mansioni corrispondenti alle diverse qualifiche, contemplate per ogni singolo coefficiente di stipendio, sono attribuite e revocate con decreto del Ministro dei trasporti ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do poi lettura del nuovo articolo 6, presentato pure dal rappresentante del Governo e sul quale la I Commissione (Affari costituzionali) ha anche espresso parere favorevole.

Per esso non vi sono obiezioni.

« Gli impiegati della carriera esecutiva di cui alla tabella III allegata alla presente legge, che rivestono la qualifica di dattilografo di prima classe, di dattilografo di seconda classe e di dattilografo aggiunto, svolgono esclusivamente mansioni di dattilografia e di stenografia.

Nei concorsi per esami di ammissione al ruolo predetto, gli aspiranti alla qualifica di dattilografo aggiunto, oltre le prove scritte ed orali di cui all'articolo 182 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, devono superare una prova pratica di dattilografia, nonché una prova pratica di stenografia o su mezzi meccanici, secondo quanto stabilito nel bando di concorso.

I dattilografi di prima e di seconda classe partecipano insieme agli archivisti e agli applicati agli esami e agli scrutini per la promozione alla qualifica di primo archivistista ».

Resta però inteso che, per coordinamento, va soppresso il riferimento alla tabella III.

Pongo in votazione l'articolo 6.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Bogoni, Bianchi Gerardo, Amadei Giuseppe e Bardanzellu hanno presentato un emendamento aggiuntivo di un nuovo articolo 7.

Ne do lettura:

« Gli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge appartengono al ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Ispettorato generale della motorizzazione

## III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1962

civile e dei trasporti in concessione beneficeranno per una sola volta e fino alla data del 31 dicembre 1966 per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà — e comunque per un massimo di 30 mesi — dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.

Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianità richiesti per le promozioni non siano superiori a un biennio.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale che abbia conseguito o consegua il passaggio in carriera superiore per effetto del comma secondo dell'articolo 8 della legge 1° febbraio 1960, n. 26, o per effetto della legge 26 marzo 1962, n. 122 ».

Su di esso la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole subordinatamente però all'accoglimento della proposta di soppressione dell'ultimo comma.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 7 così emendato:

« Gli impiegati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, appartengono al ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione beneficeranno, per una sola volta e fino alla data del 31 dicembre 1966 per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà — e comunque per un massimo di 30 mesi — dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.

Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianità richiesti per le promozioni non siano superiori a un biennio ».

(È approvato).

Il rappresentante del Governo ha presentato un nuovo articolo 8 così formulato:

« Coloro che appartengono ai ruoli organici di altre Amministrazioni dello Stato e che alla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica risultino comunque distaccati a prestare servizio presso uffici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione possono essere trasferiti a domanda, da presentare entro 60 giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge e previo parere del competente Consiglio di Amministrazione, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, a decorrere dalla data anzidetta e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta, conservando a tutti gli effetti, l'anzianità di qualifica e di carriera possedute.

Gli impiegati che appartengono ai ruoli aggiunti di altre Amministrazioni e che si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente, potranno ottenere analogo trasferimento nei corrispondenti ruoli aggiunti dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione purché ne facciano domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I trasferimenti di cui ai commi precedenti sono disposti con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'Amministrazione di provenienza ».

La I Commissione (Affari costituzionali) ha dato parere favorevole subordinatamente all'accoglimento del seguente emendamento:

« *Sostituire l'espressione:* di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica .... risultino comunque distaccati, *con le parole:* dal 1° dicembre 1962 si trovino assegnati ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 con l'emendamento testé approvato:

« Coloro che appartengono ai ruoli organici di altre Amministrazioni dello Stato e che alla data del 1° dicembre 1962 si trovino assegnati a prestare servizio presso uffici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione possono essere trasferiti a domanda, da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere del competente Consiglio di amministrazione, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, a decorrere dalla data anzidetta e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta, conservando, a tutti gli effetti, l'anzianità di qualifica e di carriera possedute.

Gli impiegati che appartengono ai ruoli aggiunti di altre Amministrazioni e che si trovino nelle condizioni previste dal comma

## III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1962

precedente, potranno ottenere analogo trasferimento nei corrispondenti ruoli aggiunti dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione purché ne facciano domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I trasferimenti di cui ai commi precedenti sono disposti con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'Amministrazione di provenienza ».

*(È approvato).*

Gli onorevoli Bogoni, Bianchi Gerardo, Amadei Giuseppe e Bardanzellu hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo di un nuovo articolo 9:

« Le disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge 1° febbraio 1960, n. 26, sono applicabili anche nei riguardi del personale di ruolo e non di ruolo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che si trovi in servizio per legittimo atto di nomina alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il termine per la presentazione delle relative domande, ove stabilito, è peraltro ridotto a 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

La I Commissione (Affari costituzionali) ne ha proposto la soppressione.

Pongo in votazione tale proposta.

*(È approvata).*

Gli onorevoli Bogoni, Bianchi Gerardo, Amadei Giuseppe e Bardanzellu hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo di un nuovo articolo 10:

« Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 26 marzo 1962, n. 122, sono estese al personale indicato nei commi quarto e quinto dell'articolo 8 della legge 1° febbraio 1960, n. 26, il quale ne faccia domanda entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

La I Commissione (Affari costituzionali) ne ha proposto la soppressione.

Pongo in votazione tale proposta.

*(È approvata).*

Il rappresentante del Governo aveva proposto due nuovi articoli concernenti la copertura finanziaria del provvedimento. Ne do lettura:

## ART. 11.

Alla copertura dell'onere derivante dalla attuazione della presente legge sarà provveduto con prelevamento dalle maggiori entrate

conseguenti all'applicazione del successivo articolo 12.

Il Ministro per il Tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 12.

La tassa erariale di cui al regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, e successive modificazioni, è soppressa. In luogo della stessa è dovuta, da parte degli esercenti servizi di trasporto pubblico in concessione che vi erano soggetti, l'I.G.E. e la tassa di bollo di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, e successive modificazioni.

La V Commissione (Bilancio) ha invece proposto di sostituire i medesimi con il seguente articolo 11:

« Alla copertura della maggiore spesa occorrente per l'attuazione della presente legge sarà provveduto con il maggior gettito derivante alla tassa di bollo sui documenti di trasporto per effetto degli aumenti tariffari delle ferrovie dello Stato in vigore dal 1° gennaio 1963 ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

REALE GIUSEPPE. Per dichiarazione di voto vorrei esprimere la mia solidarietà alla approvazione di questo provvedimento che, a prescindere dalla valutazione particolare della situazione del personale esecutivo, cui ha giustamente accennato l'onorevole Schiano, tiene conto di un fattore assai importante, di un bene che è il bene della vita. Allargando e completando i compiti e i quadri della motorizzazione civile indubbiamente noi, oltre a dare un riconoscimento a questa categoria, facciamo quanto è possibile per garantire il bene più grande, il bene della vita. In questi termini la valutazione della legge supera quegli aspetti particolaristici del provvedimento stesso per inquadrarsi in un aspetto più generale.

Vorrei cogliere l'occasione per invitare il Governo a tener conto delle parti soppresse dalla I Commissione (Affari costituzionali), magari attraverso la formulazione di un ordine del giorno il cui contenuto rispecchi quelle norme che sono state appunto soppresse.

Do lettura dell'ordine del giorno:

« La Camera,

nel procedere all'approvazione della proposta di legge n. 3938,



## III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1962

invita il Governo:

1°) a voler tener conto del personale che abbia già conseguito l'idoneità in concorsi precedentemente banditi per l'ammissione al ruolo del personale della carriera esecutiva al fine di ottenere il collocamento nella qualifica iniziale del ruolo stesso nonché del personale ausiliario, di ruolo e non di ruolo, in servizio presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alla data di entrata in vigore della presente legge:

2°) a voler estendere le norme di cui all'articolo 8 al personale che abbia conseguito o consegua il passaggio in carriera superiore per effetto del concorso secondo l'articolo 8 della legge 1° febbraio 1960, n. 26, e per effetto della legge 26 marzo 1962, n. 122;

3°) a voler applicare le disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge 1° febbraio 1960, n. 26, anche nei riguardi del personale di ruolo e non di ruolo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che si trovi in servizio per legittimo atto di nomina alla data di entrata in vigore della presente legge;

4°) a considerare il personale indicato nei commi quarto e quinto dell'articolo 8 della legge 1° febbraio 1960, n. 26, estendendogli, previa domanda, le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 26 marzo 1962, n. 122».

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Giuseppe Reale.

Do ora lettura della tabella allegata al testo della proposta di legge:

TABELLA III

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
325	{ Aiutanti superiori o Assistenti superiori }	15
271	{ Archivisti capi o Aiutanti capi o Assistenti capi }	45
229	{ Primi archivisti o Aiutanti principali o Assistenti Principali }	136
202	{ Archivisti o Primi aiutanti o Primi assistenti }	211
180	{ Applicati o Aiutanti o Assistenti }	462
157	{ Applicati Aggiunti o Aiutanti Aggiunti o Assistenti Aggiunti }	—
		870

Il rappresentante del Governo ha presentato la seguente nuova tabella, sulla quale hanno dato parere favorevole sia la I Commissione (Affari costituzionali) che la V Commissione (Bilancio):

TABELLA III

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
325	{ Aiutanti superiori o Assistenti superiori }	60
271	{ Archivisti capi o Aiutanti capi o Assistenti capi }	150
229	{ Primi archivisti o Aiutanti principali o Assistenti principali }	270
202	{ Archivisti o Dattilografi di 1ª classe o Primi aiutanti o Primi assistenti }	1.200
180	{ Applicati o Dattilografi di 2ª classe o Aiutanti o Assistenti }	
157	{ Applicati aggiunti o Dattilografi aggiunti o Aiutanti aggiunti o Assistenti aggiunti }	
		1.680

La pongo in votazione.

(È approvata).

Da parte degli onorevoli Bianchi Gerardo, Bogoni, Schiano, Sinesio e Adamoli, è stato presentato il seguente ordine del giorno di cui do lettura:

« La Commissione, tenuto presente che lo Stato, come ha riconosciuto fin dal 1947 col testo unico n. 303, ha il dovere di consentire che i giovani chiamati a compiere il servizio di leva abbiano quanto meno la possibilità di riavere il posto di lavoro lasciato a seguito della chiamata stessa;

ricordato che ciò è già stato attuato anche dalla legge n. 90 del 1961;

invita il Governo

a rispettare tale principio in sede di applicazione della presente legge per coloro che al dicembre 1962 non si trovavano in servizio presso l'Ufficio dell'Ispettorato generale della

## III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1962

motorizzazione civile e dei trasporti in concessione perché chiamati alle armi per soddisfare agli obblighi di leva ».

CAPPUGI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Bianchi Gerardo, ed altri, a titolo di raccomandazione, come a titolo di raccomandazione accetta l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Giuseppe Reale.

PRESIDENTE. La proposta di legge n. 3938 sarà subito votata a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge testé esaminata.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

BIANCHI GERARDO ed altri: « Modifica del ruolo organico del personale della carriera esecutiva del Ministero dei trasporti — Ispet-

torato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione » (3938):

Presenti e votanti . . . . . 28

Maggioranza . . . . . 15

Voti favorevoli . . . . . 28

Voti contrari . . . . . 0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Adamoli, Amodio, Armani, Armato, Babi, Bianchi Gerardo, Bogoni, Boidi, Calvarisi, Canestrari, Concas, Fabbri, Francavilla, Frunzio, Landi, Mancini, Marchesi, Petrucci, Polano, Ravagnan, Reale Giuseppe, Romano Bartolomeo, Sales, Sammartino, Schiano, Sinesio, Spataro e Vidali.

*È in congedo:*

Colasanto.

**La seduta termina alle 13,15.**

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI